

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari

cod. fisc. 97011390586

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour
00193 Roma – Tel. 06/68801848 – 06/68832482 fax 06/68833053
e-mail: info@cassamutuacancellieri.it pec: cassacancellieri@postecert.it
www.cassamutuacancellieri.it

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio

Al Capo di Gabinetto
Dott. Alberto Rizzo

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
del personale e dei servizi
Dr. Gaetano Campo

Al Direttore generale del personale e della formazione
Dott.ssa Mariaisabella Gandini

Prot. n. 252/23

**OGGETTO: Azione in favore dei soci - CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 - profilo Direttore
– mancata trasposizione automatica nell'area IV elevate professionalità.**

Gentili,

con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali per gli anni 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, finalizzato ad una serie di interventi e valorizzazione del personale amministrativo, il Consiglio Centrale, organo elettivo e rappresentativo dei soci Direttori dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, ha deciso di esplicitare un'azione a favore dei soci, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento della Cassa Cancellieri (DPR 756/52).

Numerose, infatti, sono state le iniziative, venute a conoscenza della Cassa Cancellieri, dei soci Direttori, finalizzate a “contestare” il citato Accordo sindacale per la parte che riguarda l'inquadramento del profilo professionale di Direttore nell'area dei Funzionari.

Nel dettaglio, l'articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali per gli anni 2019-2021 prevede la declaratoria di un «percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale» per tutti i lavoratori; il successivo articolo 13 prevede un sistema di classificazione in quattro aree, corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima, per medesimi livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, e precisamente: area degli operatori, area degli assistenti, area dei funzionari, area delle elevate professionalità.

L'inquadramento dei dipendenti pubblici, pertanto, deve avvenire all'interno delle suddette quattro aree, in trasposizione automatica, e senza che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 165/2001, tale trasposizione nel nuovo sistema di classificazione possa pregiudicare la posizione del lavoratore, che ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto.

È opportuno richiamare i contenuti professionali del profilo giuridico di Direttore, di cui al D.M. 9 novembre 2017, che ricomprendono espressamente, tra l'altro, l'elevato contenuto specialistico, le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all'Amministrazione, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'Amministrazione.

Tali prerogative non si rinvengono nella nuova area dei funzionari, bensì nella nuova area istituita delle elevate professionalità, area quest'ultima che si presenta senza dubbio come la naturale collocazione per il profilo di Direttore, in quanto pensata come elemento di congiunzione con la dirigenza, ruolo già svolto in fatto ed in diritto dai Direttori in virtù di deleghe dirigenziali, assegnate in coerenza con i suddetti contenuti professionali.

Tanto premesso, è evidente che la trasposizione automatica prevista dall'articolo 18 co. 2 del Contratto citato, operata inquadrando il profilo professionale di Direttore nell'area dei Funzionari - inferiore nei contenuti professionali - **configura un declassamento *contra legem***; è quindi in contrasto con le finalità fissate dall'articolo 12 menzionato. In altre parole, **costituisce una *reformatio in peius*** lesiva della posizione professionale legittimamente acquisita, e di fatto in essere, a fronte del superamento – a suo tempo - di apposite procedure concorsuali per il profilo ex 8° livello (laddove il funzionario apparteneva all'ex 7° livello).

Nondimeno, corre l'obbligo di ricordare la sofferta vicenda della vicedirigenza, attuata dalla legge c.d. Frattini n. 145 del 15 luglio 2002, con l'introduzione nel D. Lgs. 30-03-2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» dell'art. 17-bis rubricato «Vicedirigenza» che, in ultima versione, recitava «La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento», con relativo stanziamento economico previsto nella Legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 c. 227).

La norma, malgrado numerosi ricorsi al giudice del lavoro, fino alla nomina di commissari *ad acta*, non è mai stata attuata e da ultimo abrogata, sulla considerazione che la previsione dell'area dei quadri dovesse essere individuata in ambito di contrattazione collettiva.

Ora, considerato che il Contratto ha previsto un'area IV – Elevate Professionalità, che è l'esatta trasposizione di quella che il succitato art. 17-bis D. Lgs 165/2001 denominava vicedirigenza, si deve rilevare che, del tutto inopinatamente, la Tabella 2 di trasposizione automatica non ha previsto la migrazione in detta area IV dei profili già individuati dalla legge (Direttori, già Cancellieri C2 e C3, già VIII e IX livello).

Tenuto conto che il numero limitato dei Direttori del Ministero della giustizia non ha mai trovato adeguata rappresentanza nelle grandi Organizzazioni sindacali, si confida che sia la stessa

Amministrazione, anche in sede di contrattazione, a valorizzare la figura dei Direttori, essendo detto interesse, tra l'altro, in linea con atti d'indirizzo dell'Unione europea che hanno censurato il comportamento dell'Amministrazione italiana, in quanto unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri.

Infatti, alla luce di quanto esposto, appare evidente che l'erronea automatica trasposizione del Direttore nell'area dei Funzionari configura un declassamento che porta come conseguenza ad un demansionamento, essendo l'attuale posizione giuridica di Direttore – in virtù della quale sono state conferite deleghe e incarichi ad elevata autonomia e responsabilità non contemplati nell'area dei Funzionari, - già tale da configurare l'appartenenza all'Area IV EP, così come previsto dall'articolo 16, comma 1, del Contratto.

L'assegnazione dei Direttori all'area dei Funzionari è circostanza pregiudizievole e demotivante, oltre che in contrasto con la finalità stessa del nuovo Contratto, teso a proporre un percorso incentivante per tutti i lavoratori.

Per questi gravi motivi, a nome di tutta la Cassa, al fine di tutelare la posizione giuridica dei Direttori dal declassamento ad area corrispondente ad un inquadramento giuridico di grado inferiore rispetto a quello con cui si è stati inseriti al momento dell'assunzione, si chiede alle SS.LL., per quanto di propria competenza, un immediato intervento affinché nella Contrattazione integrativa dell'Amministrazione, che inizierà a breve, **venga mantenuta in ogni caso, per tutti i motivi sopra esposti, la distinzione tra gli attuali Direttori e gli attuali Funzionari e che si preveda il passaggio automatico esclusivamente dei Direttori nell'Area IV-Elevate professionalità- del Ministero della Giustizia.**

Si tratta di rendere 'giustizia' a una categoria di lavoratori che pur nelle 'ingiustizie' subite continua a sentire un forte senso di appartenenza, di responsabilità pubblica. Mi sia in tal senso consentito richiamare proprio la *lectio magistralis* del Sig. Ministro del 31 marzo scorso tenuta in occasione del ricordo del Beato Rosario Livatino, incentrata sul concetto di giustizia, che qui si vuole richiamare nella sua piena accezione etica, riconoscendo a ciascuno il suo.

Il Consiglio Centrale confida nell'accoglimento di tale proposta, che eviterebbe, si ribadisce, la lesione delle legittime aspettative dei soci-Direttori, riservandosi di promuovere ed esplicitare le ulteriori azioni che eventualmente si riterranno opportune in favore e a tutela dei soci.

Con alta stima formulo i miei deferenti saluti.

Roma, 28 giugno 2023

LA PRESIDENTE

Dr.ssa Marta Merendino

